

REGOLAMENTO (CEE) N. 351/89 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1989****che abroga i regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 i quali fissano i contingenti di amido di granturco applicabili all'importazione in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di non mantenere più, a decorrere dall'anno 1989, restrizioni quantitative all'importazione di amido di granturco proveniente dalla Comunità e proveniente da paesi terzi;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 596/86 della Commissione,

del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dai paesi terzi ⁽⁵⁾ nonché il regolamento (CEE) n. 597/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente di amido di granturco proveniente dalla Spagna, applicabile durante la prima tappa all'importazione in Portogallo ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 596/86 e (CEE) n. 597/86 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 15.